Documentazione per l'esame di Atti del Governo



Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, sullo scambio fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale Atto del Governo 262

Informazioni sugli a	atti di riferimento		
Atto del Governo:	262		
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale		
Norma di delega:	articolo 19 della legge 9 luglio 2015, n. 11	4,	
Numero di articoli:	13		
	Senato	Camera	
Date:			
presentazione:	15/02/16	15/02/16	
annuncio:	15/02/16	15/02/16	
assegnazione:	15/02/16	15/02/16	
termine per l'espressione del parere:	26/03/16	26/03/16	
Commissione competente :	2ª Commissione permanente (Giustizia)	II Giustizia	
Rilievi di altre Commissioni :	5 ^a Bilancio, 14 ^a Unione Europea	V Bilancio, XIV Unione Europea	

Lo schema di decreto legislativo A.G. 262, in attuazione della delega legislativa prevista dall'art. 19 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014), recepisce nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale.

Il provvedimento va letto in **combinato** con altri due schemi di decreto legislativo, anch'essi all'esame della Commissione:

- l'AG. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS);
- l'AG. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.

Il combinato dei tre schemi fonda la circolazione e l'uso dei *curricula* criminali nel diritto dell'Unione europea; è di tutta evidenza, infatti, che intanto si può parlare di parità di trattamento tra precedenti penali nazionali e europei (AG. 261) in quanto sia pienamente operativo il casellario europeo (AA.G. 262 e 263). L'operatività del casellario europeo è altresì determinante per conoscere - oltre alle condanne - eventuali interdizioni derivanti dalla condanna così da evitare, ad esempio, che il condannato in uno Stato per reati sessuali commessi su minori possa esercitare un'attività connessa alla cura dei minori in un altro Stato dell'Unione europea.

Contenuto

aderente «comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale». La disposizione stabilisce che i Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Lo scopo della collaborazione è, chiaramente, quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere.

sull'assistenza in materia penale del 1959

Il sistema ECRIS (dal 2012)

Tale disposizione è stata resa operativa nel 2012 con il sistema Ecris - European Criminal Records information System, il sistema informativo del Casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri, in un formato standard comune a tutti. Attualmente, dunque, come evidenziato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, l'Ufficio del Casellario giudiziario del nostro Paese è interconnesso con il sistema ECRIS, scambiando informazioni praticamente in tempo reale, per via telematica, con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare (sono esclusi Malta, Portogallo e Slovenia), facendo riferimento alle disposizioni della Convenzione del 1959. Le sentenze pronunciate all'estero però possono essere inserite nel casellario giudiziale solo dopo il riconoscimento, che avviene nelle forme della delibazione in base all'art. 730 c.p.p.; prima del riconoscimento, la sentenza straniera non ha quindi valore certificativo. A superare questa procedura complessa mira la decisione quadro 2008/675/GAI (v. AG. 261).

Le necessità reali di scambio tra i casellari nazionali sono state tali, specie tra i paesi di frontiera, che fin dal 2005, alcuni stati membri (Francia, Germania, Spagna, e Belgio) avevano realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento, denominata: **Network of Judicial Registers (NJR)** - **Rete dei Registri Giudiziari**. L'esperienza positiva della rete ha presto reso le istituzioni europee sensibili al progetto, mentre intanto la rosa dei partecipanti si allargava progressivamente fino a coinvolgere 16 stati membri, di cui 10 pienamente operativi.

Per la completa realizzazione del sistema ECRIS, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato due specifiche decisioni quadro, la **2009/315/GAI** (la cui attuazione è prevista dall'A.G. 262) e la **2009/316/GAI** (attuata invece dall'A.G. 263).

Decisioni quadro n. 315 e 316 del 2009

L'approvazione delle citate decisioni quadro ha inteso dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei. Le decisioni quadro n. 315 e n. 316 del 2009, sulla traccia della rete NJR, ridisegnano ECRIS, sancendo sostanzialmente la nascita del **Casellario europeo**.

Il **termine per il recepimento** delle Decisioni quadro è già **scaduto**. Il legislatore italiano si risolve oggi a provvedere alla loro attuazione in quanto, a partire dal 1 dicembre 2014, la mancata attuazione delle decisioni quadro può essere contestata dalla Commissione europea.

Attuazione in ritardo

Si ricorda, infatti, che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della **cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (**ex terzo pilastro) sono state "**comunitarizzate**": sono quindi ora adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione in caso di mancato adeguamento degli Stati.

Secondo l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie "gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni ... adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati".

Secondo l'articolo 10 dello stesso protocollo, inoltre, **per cinque anni** dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso Trattato, le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento (e cioè quelle relative alle **procedure di infrazione**) **non** sono **applicabili**. In base ad un'interpretazione coordinata di queste due disposizioni, risulta che gli "effetti" degli atti dell'ex terzo pilastro adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona rimangono invariati (ad esempio, rimane fermo che le decisioni - quadro non hanno efficacia diretta), mentre - dopo il 1° dicembre 2014 - la mancata attuazione dei suddetti atti da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, rendendo così obbligatorio il recepimento.

Si ricorda che l'articolo 8 del disegno di legge S. 2067 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena), già approvato dalla Camera dei deputati, contiene una delega specifica al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

La Decisione quadro 2009/315/GAI

La decisione quadro 2009/315/GAI - che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI si prefigge i seguenti obiettivi (art. 1):

Obiettivi

- definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");
- definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono sullo Stato membro di cittadinanza, affinché questo sia in grado sempre di fornire un quadro aggiornato sui carichi penali dei propri cittadini, e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale:
- definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

A tal fine, la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'autorità centrale, che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne (art. 3).

La decisione quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziali, rendendo effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.

Più nel dettaglio, lo Stato UE che ha pronunciato la condanna deve registrare la Obblighi dello cittadinanza della persona condannata e comunicare al rispettivo Paese di cittadinanza, i sequenti dati (art. 4):

Stato di condanna

Autorità centrale

- informazioni relative alla persona condannata;
- natura e contenuto della condanna, e
- reato che ha determinato la condanna;
- ogni successiva modifica o soppressione delle informazioni iscritte nel casellario aiudiziario.

Lo Stato UE di cui la persona condannata è cittadino deve conservare le informazioni ad esso inviate al fine di rispondere alle richieste di informazioni sulle condanne dei propri cittadini (art. 5). La risposta dovrebbe (artt. 6-7):

Obblighi dello Stato di cittadinanza

- includere informazioni relative alle condanne sul suo territorio, in altri paesi dell'UE e
- essere trasmessa entro 10 giorni lavorativi, o 20, se la richiesta è stata fatta da una persona relativamente al proprio casellario giudiziario (art. 8).

Le informazioni possono essere scambiate ai fini di un procedimento penale o per altri scopi, ad esempio per la selezione del personale. Mentre le risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono obbligatorie, quelle per altri scopi dovrebbero essere fornite conformemente al diritto nazionale. Lo Stato membro richiedente può usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti, tranne che il fine sia adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza

Finalità dello scambio di informazioni

Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, l'autorità centrale di tale Stato membro può, a sua volta, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni a esse attinenti dal casellario giudiziario. Lo stesso vale quando una persona richiede informazioni sul proprio casellario giudiziario a uno Stato membro, a condizione che detta persona sia residente/cittadino di uno degli Stati membri interessati.

Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali devono essere formulate usando il Modelli standard modulo allegato alla presente decisione quadro.

La decisione quadro doveva essere attuata entro il 27 aprile 2012. Come si evince dal recente Rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'implementazione della decisione quadro, del 19 gennaio 2016, 22 Stati UE hanno attuato la decisione quadro e 6 Stati - tra i quali l'Italia - non hanno ancora provveduto.

La norma di delega

Il Governo è stato delegato ad attuare la Decisione quadro 2009/315/GAI dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che detta una serie di principi e criteri direttivi specifici (oltre quelli generali previsti dagli articoli 31 e 32 della Principi e criteri

direttivi

legge n. 234 del 2012).

Si ricorda che, contestualmente, l'art. 20 della legge n. 114/2015 ha delegato il Governo ad attuare anche la Decisione quadro 2009/316/GAI (v. A.G. n. 263) e l'art. 21 della legge n. 114/2015 ha delegato il Governo ad attuare la Decisione quadro 2008/675/GAI (A.G. n. 261).

Tali principi e criteri sono enucleati dal comma 1, ripartito in lettere, e stabiliscono:

- che il d.lgs. dovrà riprendere le definizioni di condanna, procedimento penale e casellario giudiziario, già contenute nell'art. 2 della Decisione quadro (lett. a);
- che l'autorità centrale per il nostro Paese sia il Ministero della Giustizia (lett. b);
- che il Ministero della Giustizia debba comunicare allo Stato di cittadinanza ogni condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale (lett. c), nonché ogni successiva modifica a tale iscrizione (lett. d). La stessa autorità centrale dovrà, se richiesta dallo Stato di cittadinanza, fornire copia della sentenza e qualsiasi altra informazione relativa (lett. e):
- che se l'Italia è Stato di cittadinanza e dunque riceve da altro Stato UE notizia di una condanna di un cittadino, deve - attraverso il Ministero della Giustizia - conservare tutte le informazioni ricevute al fine di poterle ritrasmettere dietro richiesta di altri Stati (lett. **f)**;
- che le modalità per richiedere le informazioni al casellario giudiziale nazionale siano, pur nel rispetto del modulo allegato alla Decisione quadro, diverse in ragione del soggetto che effettua la richiesta (autorità centrale, cittadino o residente UE, autorità giudiziaria) (lett. g);
- che anche le modalità di risposta alle richieste di informazioni sulle condanne estratte dal casellario siano diverse a seconda se relative a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, a un cittadino italiano ove la richiesta provenga da un Paese terzo, a un cittadino di altro Paese o apolide (lett. h);
- che le risposte debbano essere date nel rispetto dei termini previsti dalla Decisione quadro (lett. i):
- che i dati personali trasmessi possano essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza (lett. I):
- che nello scambio di informazioni si usi la lingua ufficiale di uno degli Stati o una lingua accettata da entrambi (lett. m);
- che alcune informazioni contenute nel casellario giudiziale debbano sempre essere trasmesse (es. quelle relative alla condanna e al reato in base alla lett. n)) o debbano essere trasmesse se disponibili (informazioni supplementari in base alla lett. p); che altre informazioni possano essere facoltativamente trasmesse (lett. o) e q);
- che lo scambio di informazioni debba avvenire per via elettronica e con un formato standard; se uno Stato membro non dispone pienamente di un sistema informatizzato, le informazioni vanno trasmesse in maniera che ne risulti traccia scritta per consentire di verificarne l'autenticità (lett. r).

Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro, il comma 2 dell'articolo 19 prevede il parere delle commissioni parlamentari. In base al comma 3 l'attuazione della decisione quadro deve avvenire senza nuovi oneri per la finanzia pubblica.

Lo schema di decreto legislativo

Il provvedimento all'esame della Commissione si compone di 13 articoli - ripartiti in 3 capi - e 2 allegati.

Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce l'obiettivo dell'intervento legislativo collegando (articolo 1) l'attuazione della Decisione quadro sull'organizzazione e le modalità dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale (2009/315/GAI) con la creazione e lo sviluppo di un sistema informatizzato per realizzare tale scambio (Decisione quadro 2009/316/GAI). L'articolo 2 introduce alcune definizioni, riprendendole sostanzialmente dall'art. 2 della Decisione quadro e aggiungendo la definizione di Paese terzo (ovvero Paese che non è membro dell'UE).

L'articolo 3 individua l'autorità centrale nazionale per lo scambio delle informazioni Autorità centrale contenute nel casellario giudiziale nell'ufficio presso il Ministero della giustizia che ha = DAG competenze per il casellario giudiziale in base al TU di cui al DPR n. 313 del 2002. Si tratta dunque del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario.

Il Capo II (artt. 4-10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni elencate dall'art. 5-ter del TU sul casellario (disposizione che viene introdotta dall'art. 12 dello schema, al cui commento si rinvia), nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

Obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni

Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità centrale deve - in base all'**articolo 5** - conservare i dati e le informazioni ricevute. In merito il provvedimento modifica il TU sul casellario giudiziale inserendovi un'apposita disciplina relativa alla conservazione delle informazioni che giungono dall'estero (v. *infra*, art. 12).

L'articolo 6 disciplina le modalità per presentare la richiesta di informazioni e prevede che tanto la richiesta rivolta dall'Italia ad altro Stato membro, quanto la richiesta rivolta all'autorità centrale nazionale, debbano essere trasmesse attraverso il **modulo allegato** allo schema di decreto legislativo e mutuato da quello allegato alla Decisione quadro. Anche la risposta contenente le informazioni richieste deve essere trasmessa in conformità allo standard allegato allo schema. L'articolo 7 precisa la tipologia di informazioni che possono essere trasmesse, distinguendo a seconda della cittadinanza dell'interessato e dell'appartenenza o meno all'Unione europea dello Stato richiedente l'informazione.

L'articolo 8 individua il termine entro il quale l'autorità centrale deve rispondere prevedendo:

- 10 giorni per le richieste di informazioni provenienti da altro Stato UE:
- 20 giorni per le richieste provenienti dall'interessato.

L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.

L'articolo 10 stabilisce che la richiesta di informazioni debba essere fatta dall'Italia nella lingua dello Stato richiesto mentre la risposta alle informazioni possa essere redatta in italiano o in altra lingua concordata con lo Stato richiedente.

Il **Capo III** dello schema di decreto legislativo (articoli 11 e 12) contiene le **modifiche alla normativa vigente** e segnatamente alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al TU sul casellario giudiziale.

In particolare, l'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la segreteria della procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato; viene a tal fine novellato l'art. 110 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. La definizione del certificato del casellario europeo è introdotta nel TU del casellario dalla disposizione successiva.

L'articolo 12 modifica il TU del casellario giudiziale; in particolare,

- inserisce nel TU il riferimento al casellario giudiziale europeo, che viene definito
 come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli
 Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani» (lett. a), b), e), f), h)
 e p);
- inserisce un nuovo titolo dedicato al casellario giudiziario europeo, composto da 3 articoli (lett. c). In particolare, il nuovo art. 5-bis individua i provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario (si tratta delle condanne pronunciate in altro Stato UE nei confronti di un cittadino italiano e di ogni successiva modifica relativa all'esecuzione della pena o alla eliminazione della condanna); l'art. 5-ter riguarda l'estratto del provvedimento iscrivibile e prevede che tutte le informazioni che giungono dallo Stato estero di condanna (sia quelle obbligatorie, che le facoltative, che le supplementari) debbano essere iscritte nel casellario; l'art. 5-quater riguarda l'eliminazione delle iscrizioni a seguito di comunicazione dell'autorità centrale di un altro Stato membro:
- integra all'art. 19 le competenze dell'Ufficio centrale per il casellario giudiziale (che, si ricorda, è individuato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia), attribuendogli le funzioni relative alla tenuta del casellario giudiziale europeo e alla trasmissione alle autorità centrali di altri Paesi delle informazioni relative ai cittadini italiani, agli stranieri e apolidi (lett. d). A questo ufficio dovranno rivolgersi le autorità interessate di altri Stati UE (lett. o);
- disciplina, all'interno del Capo relativo ai servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti (nuovo art. 21-bis), l'acquisizione, da parte

Modifica alle disp.att.c.p.p.

Modifiche al TU casellario

dell'autorità centrale di altro Stato UE del certificato del casellario europeo. prevedendo che tale autorità straniera possa accedere tanto alle iscrizioni contenute nel casellario giudiziale italiano quanto alle condanne iscritte nel casellario europeo

- disciplina (nuovo art. 25-ter) la richiesta del certificato del casellario europeo da parte dell'interessato. Se la richiesta viene da un cittadino italiano, egli otterrà il rilascio di un certificato contenente tutte le iscrizioni esistenti nel casellario europeo: se la richiesta viene da un cittadino di altro Stato UE, egli otterrà tutte le iscrizioni relative a condanne pronunciate nello Stato di cittadinanza o a quello Stato comunicate (lett. i);
- disciplina (nuovo art. 28-bis) la richiesta del certificato del casellario da parte della pubblica amministrazione, distinguendo a seconda della cittadinanza italiana, o di altro Stato UE, del soggetto al quale le iscrizioni si riferiscono. Se la richiesta proviene invece dalla p.a. di altro Stato membro dell'Unione e riguarda un cittadino italiano, l'Ufficio centrale comunicherà quanto iscritto tanto nel casellario nazionale quanto nel casellario europeo (lett. m);
- demanda (nuovo art. 29-bis) ad un decreto dirigenziale la definizione delle modalità di rilascio dei certificati (lett. n) e delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari europei (art. 42). Questo ultimo aspetto dovrà essere regolamentato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sentito tra gli altri il Garante per la protezione dei dati personali (lett. q).

Il Capo IV, composto dal solo articolo 13, contiene la clausola di invarianza Invarianza finanziaria: il Ministero della Giustizia dovrà dunque far fronte all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo con le risorse attualmente disponibili.

finanziaria

La relazione tecnica specifica che i capitoli di bilancio su cui graveranno le relative spese sono il n. 1380 (Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzione di Accordi e Convenzioni internazionali) e il n. 1360 (Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili).

Infine, il provvedimento all'esame della Commissione contiene due allegati:

- il modulo per presentare la richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale;
- il modulo per rispondere a una richiesta di informazioni.

La finalità di questo formulari, mutuati da quelli allegati alla Decisione quadro, è di standardizzare le procedure di scambio di informazioni tra i casellari dei diversi Stati UE.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla tabella di concordanza (che mette a raffronto le disposizioni della Decisione quadro con la legislazione nazionale vigente), dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).

Compatibilità comunitaria

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Il 19 gennaio 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

La ratio dell'intervento risiede nel fatto che sebbene sia attualmente possibile scambiare tramite ECRIS informazioni sulle condanne a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi, mancherebbe tuttavia una procedura/meccanismo efficiente. Poiché i cittadini di paesi terzi non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, per ottenere informazioni complete sui precedenti penali di una determinata persona occorre inviare una richiesta a tutti gli Stati membri di condanna.

In sostanza, secondo il quadro giuridico vigente, lo Stato membro richiedente non sa in quale Stato membro è stato precedentemente condannato un cittadino di un paese terzo. Pertanto se uno Stato membro vuole ottenere tali informazioni deve inviare una richiesta a tutti gli Stati membri ("richieste generalizzate"). Ciò, secondo la Commissione europea, determina un onere amministrativo per tutti gli Stati membri stimato in circa 78 milioni di euro l'anno.

La proposta di direttiva prevede, in particolare, l'obbligo a carico di uno Stato membro di:

- conservare le informazioni sui precedenti penali per quanto riguarda le condanne di cittadini di paesi terzi pronunciate nel proprio territorio;
- trasmettere agli altri Stati membri un filtro-indice anonimizzato contenente le informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi condannati sul proprio territorio al fine di individuare gli Stati membri in

possesso di informazioni sui precedenti penali di un cittadino di un paese terzo;

• aggiornare il filtro-indice a seguito di qualsiasi soppressione o modifica dei dati in esso inseriti.

La proposta prevede infine il diritto corrispondente degli Stati membri che ricevono il filtro-indice di consultario.

In sostanza, la creazione di tale indici filtro consente agli altri Stati membri di conoscere in anticipo quali siano gli altri Stati membri che possono dare riscontro ad una richiesta di casellario giudiziale circa un determinato cittadino extra UE, e di indirizzare tale richiesta esclusivamente a questi ultimi.

Senato: Dossier n. 293

Camera: Atti del Governo n. 265

2 marzo 2016

	vizio Studi cio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	SR_Studi
Camera Servi Dipar	vizio Studi artimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. gi0458